

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 15/11/202 alle ore 6:00 presso la sede legale dell'associazione Via del Miralfiore, 6 Pesaro (PU), in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei Soci. Il presidente ha dichiarato deserta la seduta. Poiché alle ore 6:30 nessun socio era presente

Il giorno 16/11/2022 alle ore 18:00 presso la sede legale dell'associazione Via del Miralfiore, 6 Pesaro (PU), in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei Soci. Il presidente ha dichiarato deserta la seduta.

Poiché alle ore 18:30 nessun socio era presente.

Il giorno 03/12/2022 alle ore 18:00 in videoconferenza o presso la sede legale dell'associazione Via del Miralfiore, 6 Pesaro (PU), in **terza convocazione l'assemblea straordinaria** dei Soci.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 come indicato dall'ufficio regionale del Registro Unico nazionale terzo settore (RUNTS): ... [In riferimento al procedimento di iscrizione di codesto Ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Sez. ODV per trasmigrazione ID 331668, a seguito dell'istruttoria sulla verifica dei requisiti per l'iscrizione, effettuata dall'ufficio regionale del RUNTS sulla documentazione depositata agli atti, ai sensi dell'art. 31 co. 8 del D.M. 106/2020 si comunicano all'Associazione AIMA PESARO ODV, C.F. 02025370418, con sede legale in Pesaro, i seguenti motivi ostativi al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS: ▪ lo STATUTO dell'ente, registrato in Pesaro in data 26/10/2022 al n. 1846 serie 3, non risulta conforme a quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alle previsioni contenute nei seguenti articoli: - Modificare la disciplina relativa alle regole di voto per i soci minorenni contenuta negli articoli 6 e 8 dello Statuto. L'art. 6 prevede infatti che "i soci hanno diritto, se maggiorenni, di godere dell'elettorato attivo e passivo". L'art. 8 dispone inoltre che "nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro dei soci" Tali disposizioni statutarie contrastano con l'art. 24 co. 1 e 2 del D. Lgs. 117/2017 che sancisce il principio inderogabile per cui tutti gli associati hanno diritto di voto. Si dovrà pertanto adeguare lo statuto in tutte le parti relative al voto dei soci, prevedendo il diritto di voto anche per i soci minorenni in quanto ammessi dall'art. 4, da esercitarsi attraverso i propri rappresentanti legali al pari che per tutti gli altri diritti sociali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228); - Modificare la disciplina relativa all'ammissione di soci ed enti prevista nell'art. 4 dello Statuto, nel rispetto dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.] ...
- Varie ed eventuali.

Sono idonei all'assemblea n. 7. Soci viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. Stefano Quattrini e da Segretario il socio sig. Aniello Gargiulo

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i soci che la Regione Marche, al quale abbiamo inviato lo statuto per l'iscrizione al R.U.N.T.S., ci ha rilevato che per una direttiva legislativa i soci minorenni, il nostro statuto prevede che possono associarsi, devono poter esercitare il diritto di voto nelle assemblee mentre nello Statuto non si prevedeva il voto ai minorenni.

Chiarito il rilievo dopo breve dibattito al termine del quale l'assemblea decide di adeguare lo statuto ampliando anche ai minorenni il diritto di voto ai minorenni. L'assemblea delibera: **all'unanimità**

Al punto 5), Varie ed eventuali:

Premessa che verrà estratto parte del verbale relativamente alla registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e alla Regione Marche.

SEDE PROVINCIALE PESARO

A.I.M.A. PESARO O.d.V.

Presso 'Casa delle Associazioni'

Via del Miralfiore N. 6 61122 Pesaro (PU)

Cell 346.074.7068 Tel. 0721 621979

C.F. 02025370418 www.aimapesaro.com

PUNTO OPERATIVO DI FANO

Via Rainerio, 24 palazzo Gabbuccini

61132 Fano (PU)

Tel. 0721 548840

Cell. 331.4375110

CONTATTI

info@aimapesaro.com

fano@aimapesaro.com

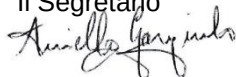
info@pec.aimapesaro.com

L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:45

Pesaro 03/12/2022

Il Segretario



Il Presidente



SEDE PROVINCIALE PESARO

A.I.M.A. PESARO O.d.V.

Presso 'Casa delle Associazioni'

Via del Miralfiore N. 6 61122 Pesaro (PU)

Cell 346.074.7068 Tel. 0721 621979

C.F. 02025370418 www.aimapesaro.com

PUNTO OPERATIVO DI FANO

Via Rainerio, 24 palazzo Gabbuccini

61132 Fano (PU)

Tel. 0721 548840

Cell. 331.4375110

CONTATTI

info@aimapesaro.com

fano@aimapesaro.com

info@pec.aimapesaro.com

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Pesaro - ODV"
in sigla
"AIMA Pesaro - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"AIMA Pesaro - ODV"**, con sede legale nel Comune di Pesaro (PU).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione utilizza nella propria denominazione o in altro modo il nome e ogni logo **AIMA**, di cui l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (di seguito AIMA) è esclusiva titolare, nei limiti della relativa licenza d'uso temporanea e condizionata, tra l'altro, al conseguimento ed al mantenimento della qualità di Socia di AIMA, con il conseguente impegno a rispettarne statuto e regolamento.

L'Associazione, dunque, utilizza il nome AIMA e ogni relativo logo fintantoché tale licenza rimanga in vigore; in caso contrario, ne cessa l'utilizzo entro 90 giorni modificando la propria denominazione.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di appartenenza o in territori limitrofi in cui non operi un'altra Associazione AIMA Territoriale.

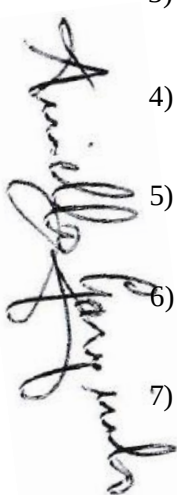
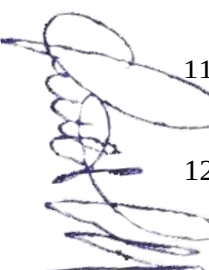
Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.

3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari finalizzate a:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione, nel proprio ambito territoriale di attività, si propone di:

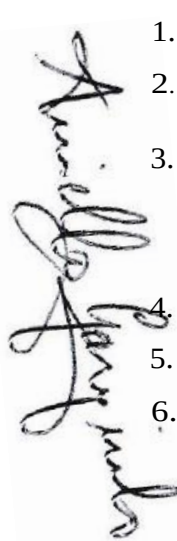
- 
- 
- 1) realizzare interventi finalizzati alla tutela e al sostegno delle persone con demenza e dei loro familiari, proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;
 - 2) supportare le persone con demenza ed i loro familiari nei rapporti con presidi sanitari ed enti pubblici;
 - 3) promuovere, presso le Istituzioni Pubbliche, il diritto alla salute e la tutela giuridica della persona con demenza e la qualità della vita del nucleo familiare;
 - 4) affiancare le Istituzioni Pubbliche nei percorsi di potenziamento e innovazione della rete integrata dei servizi per la demenza e la non autosufficienza;
 - 5) promuovere, anche attraverso una partecipazione attiva, la predisposizione di forme specifiche di assistenza e sostegno per le persone con demenza ed i loro familiari;
 - 6) promuovere la pratica di terapie non farmacologiche, finalizzate al contenimento dei sintomi, al mantenimento delle funzioni e alla qualità della vita;
 - 7) contribuire alla formazione/aggiornamento del personale sanitario, del personale addetto all'assistenza e ai servizi sociali, anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studio;
 - 8) promuovere il valore della testimonianza delle persone con demenza e dei loro familiari per una lettura dei bisogni determinati dalla demenza;
 - 9) sostenere la ricerca epidemiologica, clinica, tecnologica e psicosociale, e collaborare ai progetti di ricerca proposti da AIMA Nazionale, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
 - 10) realizzare iniziative di sensibilizzazione della comunità in merito alle problematiche sociali della demenza;
 - 11) promuovere e creare percorsi di prevenzione e contrasto allo sviluppo della demenza, attraverso attività di sensibilizzazione e informazione;
 - 12) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

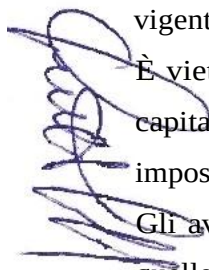
L'Associazione potrà collaborare con associazioni o altre realtà non lucrative per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 
1. quote e contributi degli associati;
 2. eredità, donazioni e legati;
 3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.



È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 6 mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 c. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o Economico, nei limiti dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e quanto previsto dal successivo art. 5.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della relativa ricevuta.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha

facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- godere, dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, anche passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare la sede dell'Associazione;
- partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei Loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla rielezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.



Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

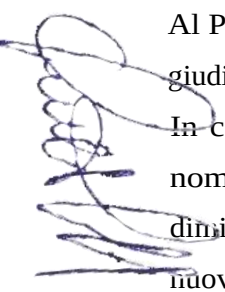
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.



Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 bis - Obbligo del Presidente

Il presidente del Consiglio direttivo è obbligato in solido con l'Associazione stessa per il pagamento della quota associative e degli ulteriori contributi dovuti dalla Associazione in quanto socia AIMA.

Art. 11 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Territoriale di Pesaro
Atto Registrato il 13/12/2022 n° 1482 Serie 3
PREVIO VERSAMENTO DI € 5.512,00
(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)

IL FUNZIONARIO
Stefano Ragni
"Firma in delega del Direttore Provinciale Cammine CASO"

